



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AREA PAC

S.C. Programmazione Sanitaria, Epidemiologia e Prevenzione

Genova, data del protocollo

Ai Direttori Sanitari

AA.SS.LL. 1, 2, 3, 4, 5

Direttori Sociosanitari

Dipartimenti di Prevenzione

Strutture Igiene e Sanità Pubblica

FIMMG - Dott. Andrea Stimamiglio

SMI - Dott. Daniele Gasparotti

SNAMI - Dott. Giorgio Fusetti

FIMP - Dott. Michele Fiore

CIPE - Dott. Egidio Caneva

e p.c.

Direttori Generali

ASL 1, 2, 3, 4, 5

Loro sedi

Oggetto: Precisazione Allegato sub 1) e sub 2) della Deliberazione n. 432 del 27/11/2020

In riferimento alla Deliberazione A.Li.Sa. n. 432/2020 "Disposizioni ulteriori di cui alla Deliberazione n. 320/2020 "Indirizzi per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (leFP)", si evidenzia che, anche per il setting scolastico, relativamente ai criteri definiti per la gestione dei contatti e la prescrizione dei rispettivi termini per la quarantena, restano valide le indicazioni fornite per la popolazione generale.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

In particolare, nell'allegato sub 1) nella parte "Gestione contatti" si indica:

- *Di norma, nel caso di contatto con persona diagnosticata positiva, è necessario osservare un periodo di quarantena di 14 giorni **dall'ultima esposizione al caso**, oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.*
[Omissis]
- *Il periodo di quarantena previsto per i contatti conviventi con soggetti positivi si intende terminato dopo 10 gg. dalla guarigione del convivente positivo nel caso il contatto esegua un tampone (Antigenico o molecolare) con esito negativo oppure, in assenza di esecuzione di tampone, dopo 14 giorni dalla guarigione del caso di convivente*

Nei punti suddetti si intende che, essendo la norma riferita all'ultima esposizione al caso, se le condizioni logistiche e comportamentali non garantiscono l'efficace isolamento del caso confermato convivente all'interno dell'abitazione, sarà necessario attendere la guarigione del caso confermato per far decorrere la quarantena del contatto; in altre parole, quindi il periodo di quarantena previsto per i contatti conviventi fa comunque sempre riferimento all'ultima esposizione al caso positivo, come nella popolazione generale.

Il presupposto relativo alla possibilità di garantire o meno un efficace isolamento domiciliare del caso confermato, trova medesima applicazione anche nel modello di autocertificazione previsto per la riammissione scolastica dopo quarantena (Allegato sub 2) della Deliberazione n. 432 del 27/11/2020, nel quale in pratica va attestato che il soggetto ha effettuato la quarantena secondo la norma, anche quando vi sia un caso confermato convivente.

Il modello di autocertificazione ha ovviamente lo scopo di favorire una gestione rapida del rientro a scuola quando il pediatra dell'alunno svolga un ruolo attivo di sorveglianza del contatto e di esecuzione dell'eventuale tampone rapido di controllo, sgravando i Dipartimenti di prevenzione in parte dall'impegno di emettere tali certificati. Resta inteso tuttavia che i Dipartimenti di prevenzione rimangono titolari della funzione di disposizione e di termine di quarantena

Cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario
(Dr. G. Walter Locatelli)